

CRISI D'IMPRESA

Prededucibilità nel concordato e negli accordi di ristrutturazione

di Andrea Rossi

Nei tre precedenti contributi ([“Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”](#), [“La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”](#), [“La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”](#)) abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l'erogazione di **finanza prededucibile** (i) in **esecuzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 1, ed (ii) in **funzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 2, (iii) con espressa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 182-*quinquies* in presenza di una **attestazione** di un professionista dalla quale emerge che i finanziamenti sono **funzionali** alla migliore soddisfazione dei creditori; nel presente articolo, invece, tratteremo la disciplina di cui all'articolo 182-*quinquies*, comma 3, che prevede la possibilità per la società che deposita una **domanda di ammissione al concordato preventivo** ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 6, di **chiedere** al tribunale di essere **autorizzato** a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, **funzionali a urgenti** necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla **scadenza** del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-*bis*, comma 4.

Pertanto, il nuovo comma 3 prevede espressamente che il Tribunale possa **autorizzare** il debitore a contrarre dei finanziamenti prededucibili, qualora gli stessi siano necessari per far fronte ad **urgenti** (ed impellenti) necessità finanziarie finalizzate a sostenere **l'attività aziendale** per il periodo di tempo **ridotto e necessario** per **predisporre** il vero e proprio piano di concordato ovvero l'accordo di ristrutturazione del debito; pertanto, contestualmente alla presentazione del piano, ovvero dell'accordo, sarà possibile per la società ricorrente richiedere di contrarre **ulteriore finanza prededucibile**, in questi casi ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, comma 1, ovvero 182-*quater*, comma 1, finalizzata quest'ultima a sostenere l'attività dell'impresa nell'ambito dell'**esecuzione** del vero e proprio piano concordatario ovvero dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Stante l'urgenza per cui viene richiesta la nuova finanza prededucibile ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, comma 3, L.F. ed in virtù del prevedibile importo ridotto stante il periodo di tempo limitato per il relativo utilizzo, il Legislatore **non ha richiesto** la predisposizione di **alcuna attestazione** da parte di un professionista indipendente designato dal debitore (come invece richiesto dalla disciplina di cui all'articolo 182-*quinquies*, comma 1), lasciando la scelta

in capo al Tribunale, il quale, assunte **sommarie informazioni** sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, **sentito** l'eventuale commissario giudiziale (se nominato) e sentiti senza formalità i **principali creditori**, decide in **camera di consiglio** con **decreto motivato**, entro **dieci giorni** dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

Il ricorso che predispone il debitore ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, comma 3, deve innanzitutto:

- **specificare la destinazione** dei **finanziamenti** eventualmente concessi dal Tribunale, indicando possibilmente i creditori che saranno pagati;
- evidenziare **l'impossibilità** di reperire **ulteriori finanziamenti** necessari a sostenere la continuità aziendale;
- **dimostrare il pregiudizio** imminente ed irreparabile che l'azienda subirebbe in assenza di tale nuova finanza.

La prededuzione riconosciuta dall'articolo 182-*quinquies*, comma 3, si **differenzia** da quella di cui al comma 1 del medesimo articolo in quanto:

- la disciplina della finanza **d'urgenza** si applica sostanzialmente ai **concordati**, ovvero agli **accordi di ristrutturazione** del debito che **prevedano** la continuità aziendale, (tantoché la concessione di tali finanziamenti è appunto finalizzata ad evitare l'insorgere di un pregiudizio irreparabile), mentre il I° comma dell'articolo in esame è applicabile anche alle procedure di natura liquidatoria;
- la disciplina della finanza **d'urgenza** **non necessita di una attestazione** di un professionista designato dal debitore, richiesto invece dal I° comma dell'articolo in esame;
- la disciplina della finanza **d'urgenza** prevede che nel ricorso sia specificata (i) la **destinazione** dei finanziamenti, (ii) **l'impossibilità** di reperire ulteriori finanziamenti, (iii) il **pregiudizio** che l'azienda subirebbe in assenza di tale nuova finanza, ossia informazioni non previste dal I° comma dell'articolo in esame;
- la disciplina della finanza **d'urgenza** **prevede un arco temporale di utilizzo limitato** (fino alla **scadenza** del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-*bis*) rispetto alle tempistiche di cui al I° comma.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO LE MODIFICHE ►

2015 E LE NOVITÀ DELLA COMMISSIONE RORDORF

Bologna Milano Verona